



*Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

*con*

*il Ministro della Cultura*

*e con*

*il Ministro del Turismo*

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

VISTO anche il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, recante “Attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 9 dicembre 2011, n.228 in materia di linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, ed in particolare l'articolo 12, comma 1, che a decorrere dal 1 gennaio 2019, prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) destinata ad acquisire le competenze dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa a decorrere dalla data di piena operatività di ANSFISA;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;



VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che all’articolo 34-*quinquies*, dispone l’adozione, da parte del Governo, di un Piano di sviluppo del turismo di durata almeno quinquennale;

ATTESO che il Consiglio dei ministri nella seduta del 17 febbraio 2017 ha approvato in via definitiva il Piano strategico del turismo 2017-2022, che promuove tra i macro obiettivi quello di accrescere la competitività del sistema turistico anche tramite la valorizzazione ed il riutilizzo delle ferrovie di interesse storico in percorsi turistici;

VISTO il decreto ministeriale 16 novembre 2017, n. 534, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il “Piano straordinario per la mobilità turistica 2017-2022” che disegna un modello di accessibilità basato sulle “porte di accesso al Paese” – porti, aeroporti e stazioni ferroviarie - particolarmente rilevanti per il turismo in termini di arrivi internazionali e restituisce una mappa unitaria che sovrappone le reti di mobilità e l’offerta di turismo;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, di recepimento della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, che, nel quadro di un più ampio regolamento dei rapporti tra lo Stato ed il Gestore dell’infrastruttura nazionale, prevede che i rapporti tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e lo Stato siano regolati da un atto di concessione e da uno o più contratti di programma;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Documento di Economia e Finanza 2017, deliberato dal Consiglio dei ministri l’11 aprile 2017 e, in particolare, l’allegato 3 “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture”, nonché i Documenti di Economia e Finanza emanati negli anni successivi, con le relative note di aggiornamento;

VISTA la legge 9 agosto 2017, n. 128, così come modificata dalla legge 11 luglio 2019, n. 71, recante disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche, mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, al cui articolo 2 prevede, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze siano individuate le tratte ferroviarie ad uso turistico (comma 1), a condizione che risultino finanziate nell’ambito del contratto di programma con il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale o con risorse alle stesse destinate dalle regioni competenti e che le medesime regioni, per le linee di loro competenza, non ne richiedano l’esclusione con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 3);

VISTA la nota n. 7284 del 1° dicembre 2017 della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui è stato richiesto alle amministrazioni regionali di comunicare l’eventuale richiesta di esclusione di specifiche linee dall’elenco di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n.128/2017;

CONSIDERATO che sono trascorsi i sopracitati termini senza che le regioni interessate abbiano richiesto l’esclusione dalla classificazione ad uso turistico di linee di propria competenza;

VISTO il contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approvato con decreto interministeriale 7 marzo 2019, n.



87, registrato dagli Organi di controllo con n. 1-1078 del 9 maggio 2019 che, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti, reca, per il programma di valorizzazione turistica delle ferrovie minori che rientrano nell'ambito delle competenze di RFI, la ridefinizione dei finanziamenti;

VISTO l'aggiornamento 2018-2019 al contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti, approvato con decreto interministeriale 18 agosto 2020, n. 365, e registrato dalla Corte dei conti in data 26 ottobre 2020 che reca, per il programma di valorizzazione turistica delle ferrovie minori che rientrano nell'ambito delle competenze di RFI, la ridefinizione dei finanziamenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 ottobre 2021, che ripartisce le risorse per l'attuazione del piano di investimenti strategici del patrimonio culturale, nell'ambito del piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTO l'aggiornamento 2020-2021 al contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, approvato con Delibera CIPESS n. 45/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 18 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 73-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che reca per il programma di valorizzazione turistica delle ferrovie minori che rientrano nell'ambito delle competenze di RFI, ulteriori finanziamenti pari a 355,7 milioni di euro, ivi comprese le risorse recate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 ottobre 2021;

VISTO il contratto di programma 2016-2021 - parte servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la disciplina delle attività di gestione e manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, approvato con decreto ministeriale 12 luglio 2017, n. 359, registrato dagli Organi di controllo con n. 1-2040 del 2 ottobre 2017;

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che all'articolo 15-*ter*, comma 1, ha esteso i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti a partire dal 30 giugno 2019;

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, relativo all'attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

CONSIDERATO che il progetto di valorizzazione di percorsi ferroviari storici si configura come modalità di trasporto pienamente sostenibile risultando in tale connotazione rispettosa dell'ambiente e del territorio;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 22446 del 29 maggio 2020, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n.128, e la relativa relazione illustrativa, al fine di acquisire il parere delle Amministrazioni concertanti;

VISTA la nota di riscontro ed osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15965 del 7 ottobre 2020;

VISTA la nota di riscontro ed osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo prot. n. 4263 del 9 febbraio 2021;

CONSIDERATI gli esiti della riunione di coordinamento tra le Amministrazioni concertanti svolta in modalità telematica il 22 aprile 2021 e, in particolare, l'opportunità di riunire in un decreto unico le disposizioni dell'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n.128;



VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n.15299 del 4 agosto 2021, con la quale viene data indicazione che lo schema di decreto attuativo, al fine di garantire la coerenza con il disposto normativo, deve limitarsi a ricognire le linee ferroviarie che già dispongono delle relative risorse finanziarie per la riattivazione ad uso turistico;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 7621 del 21 ottobre 2021, con la quale viene richiesto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ed agli Enti Territoriali – questi per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - di trasmettere una ricognizione delle linee per le quali sono disponibili risorse per la riattivazione ad uso turistico ai sensi della legge n. 128 del 2017;

VISTA la nota di riscontro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. .n. RFI-AD\A\0011\P\2021\1710 del 2 dicembre 2021;

VISTA la nota di riscontro della Regione Campania n. PG/2021/0589352 del 25 novembre 2021;

VISTA la nota di riscontro della Regione Marche n. 1487329 del 3 dicembre 2021;

VISTA la nota di riscontro della Regione Calabria n. 525827 del 3 dicembre 2021;

VISTA la nota di riscontro della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 79414 del 3 dicembre 2021;

VISTA la nota di riscontro della Regione Autonoma della Sardegna n. 3530 del 6 dicembre 2021;

VISTA la nota di riscontro della Regione Lombardia n. 30746 del 9 dicembre 2021;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Stato Regioni nella seduta del 30 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128;

CONSIDERATO che si rende necessario dare attuazione alle disposizioni dettate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità della legge di salvaguardia e valorizzazione delle linee ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico;

## DECRETA

### Articolo 1

#### *Definizioni*

Ai fini del presente decreto si intende per:

- MIMS: il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- MiC: il Ministero della cultura;
- MEF: il Ministero dell'economia e delle finanze;
- MiT: il Ministero del turismo;
- Fondazione FS Italiane: fondazione senza scopo di lucro, costituita nell'ambito del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane allo scopo di valorizzare e preservare il patrimonio storico, tecnico, ingegneristico e industriale del Gruppo FS, proprietaria dei mezzi di trazione e del materiale rotabile di valore storico;



- Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali ovvero FIFTM: associazione senza fini di lucro, basata prevalentemente sull'attività volontaria dei soci, che svolge attività di promozione e utilità sociale ed opera per la diffusione della cultura storico-tecnica di tutti gli aspetti della realtà ferroviaria nazionale;
- Gestore dell'infrastruttura ad uso turistico: il soggetto proprietario o concessionario responsabile dell'esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle tratte ad uso turistico a cui spetta la definizione delle istruzioni tecniche ed operative che dovranno essere adottate dai soggetti che avranno in gestione i servizi di trasporto turistico, previa approvazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie delle infrastrutture stradali e autostradali. Tali soggetti possono essere i gestori dell'infrastruttura in possesso dell'autorizzazione di sicurezza o gli esercenti in possesso di certificato di idoneità all'esercizio;
- Linee ferroviarie ad uso turistico: le linee e le tratte ferroviarie di cui al successivo Allegato 1 che possono comprendere linee o tratti di linea ferroviaria dismesse o sospese dall'esercizio commerciale, comprensive delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, non aperte al traffico di servizio pubblico di trasporto, sulle quali possono circolare, in conformità a specifiche regole di circolazione, treni composti da rotabili storici o turistici abilitati a percorrerle;
- RFI: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.: Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ai sensi del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000 n.138/T.
- ANSFISA o Agenzia: ovvero l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) a decorrere dalla data di effettiva soppressione dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018;
- Legge: la legge 9 agosto 2017, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni;
- Linea ferroviaria dismessa: la linea o tratta ferroviaria esclusa in via definitiva dall'esercizio commerciale attraverso specifici atti amministrativi, che resta nella disponibilità patrimoniale del soggetto proprietario;
- Linea ferroviaria sospesa: la linea o tratta ferroviaria che è posta in stato di sospensione dall'esercizio commerciale, in mancanza di domanda di trasporto o richiesta di programmazione di servizi commerciali ovvero a causa di limitazioni nello stato dell'infrastruttura non compatibili con le esigenze commerciali;
- Manutenzione: processo per la gestione dell'infrastruttura, attuato mediante azioni volte a mantenere o a riportare una linea e le parti che la compongono in uno stato in cui possano essere garantiti i requisiti di sicurezza della circolazione dei treni ed un servizio di trasporto di qualità, attraverso una regolare e costante utilizzabilità dell'infrastruttura;
- CUP: il Codice Unico di Progetto. È il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico, nonché strumento per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

## Articolo 2

### *Linee ferroviarie ad uso turistico*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine all'integrale finanziamento dei relativi oneri, le linee ferroviarie individuate



nell'Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono classificate ad uso turistico per le finalità e gli scopi indicati dalla medesima legge.

2. I decreti ministeriali di dismissione definitiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n.138/T, aventi ad oggetto linee ferroviarie individuate nell'Allegato 1, continuano a produrre effetti limitatamente ad utilizzi diversi da quello ad uso turistico indicato dalla legge n. 128/2017.
3. Le linee ferroviarie, di cui al comma 1, comprensive delle relative opere d'arte, delle stazioni e delle pertinenze, restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture, come meglio specificato nel successivo articolo 3.
4. Con successivi decreti, anche su proposta delle regioni interessate, si procede ad integrare l'elenco dell'Allegato 1, di cui al comma 1 con linee ulteriormente classificate ad uso turistico per le finalità e gli scopi indicati dalla legge n. 128/2017, purché per dette linee siano individuate le risorse finanziarie per la integrale copertura degli interventi necessari alla loro riattivazione, per le linee ferroviarie di competenza di RFI, nell'ambito dei contratti di programma e dei loro aggiornamenti, e, per le tratte di competenza delle amministrazioni regionali, nell'ambito dei finanziamenti disponibili per le medesime amministrazioni.

### Articolo 3

#### *Interventi di manutenzione, adeguamento e riattivazione ad uso turistico di linee e tratte ferroviarie*

1. Gli eventuali interventi di adeguamento e riattivazione ad uso turistico delle linee ferroviarie individuate nell'Allegato 1, nonché quelli relativi alla manutenzione, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura, sono finanziati:
  - a. per le linee di competenza RFI, nell'ambito dei contratti di programma fra Stato e Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e con le modalità di attribuzione proprie dei medesimi contratti, a valere su risorse stanziare con provvedimenti di finanza pubblica e/o con finanziamenti resi disponibili dall'Unione Europea e/o dagli enti locali e territoriali e/o nell'ambito di progetti di finanziamento specifici ferma restando la necessità di gestire le risorse in una visione unitaria, con priorità di assegnazione delle risorse alle linee in esercizio;
  - b. per le linee di competenza delle regioni, nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna di esse all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza e/o nell'ambito di progetti di finanziamento specifici e/o con finanziamenti resi disponibili dall'Unione europea. A tal fine, entro trecentosessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, le regioni, pena decadenza automatica dall'elenco di cui all'Allegato 1, comunicano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le fonti finanziarie di rispettiva competenza previste per l'integrale copertura degli interventi. Nei 30 giorni successivi al termine di cui al primo periodo, su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto interministeriale, sono individuate, mediante apposita ricognizione, le tratte da considerare escluse dall'Allegato 1.
2. Per le linee ferroviarie di cui all'articolo 2, i progetti di fattibilità sono redatti, in coerenza con il "Piano straordinario mobilità turistica 2017-2022", emanato con decreto ministeriale 16 novembre 2017, n. 534, e con il "Piano strategico del turismo 2017-2022" approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 17 febbraio 2017, nonché sulla base di appropriate valutazioni degli investimenti,



che prendano in considerazione specifici fattori, tra i quali, l'accessibilità delle mete turistiche disseminate sul territorio nazionale, l'attrattiva paesaggistica e ambientale dei territori, le condizioni attuali di conservazione delle infrastrutture interessate dai servizi turistici, le ricadute economiche sui territori interessati dai servizi turistici, l'occupazione attivata per effetto degli investimenti e il recupero del territorio.

3. Ai fini della verifica per la effettiva finanziabilità delle opere proposte, il progetto di fattibilità, di cui ai commi precedenti, dà evidenza delle procedure autorizzatorie da espletare ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, tenuto conto, altresì, che i manufatti e le opere d'arte, connessi alla infrastruttura ferroviaria, di proprietà pubblica, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgono ad oltre settanta anni, sono sottoposti *ex lege*, in via cautelare, alle disposizioni di tutela di cui alla parte seconda del Codice, fino a verifica del loro effettivo interesse culturale (articolo 12 del decreto legislativo n. 42/2004).
4. I soggetti proprietari o concessionari delle linee ferroviarie di cui all'articolo 2 trasmettono, gli esiti dei progetti di fattibilità alle Amministrazioni competenti ai fini della pianificazione finanziaria degli investimenti.
5. Per le linee ferroviarie di cui all'articolo 2 il finanziamento delle successive fasi progettuali e dei lavori, nonché della manutenzione, avviene ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo e per il patrimonio di propria competenza, RFI e gli altri gestori delle linee di competenza delle regioni valutano le eventuali proposte di investimento e quelle funzionali all'esercizio dei treni storici avanzate da Fondazione FS Italiane, FIFTM e quelle recate da altri soggetti portatori di specifici interessi coerenti con gli scopi della legge n. 128/2017 o da altri soggetti candidati alla gestione dei servizi di trasporto turistico, anche mediante specifiche convenzioni, secondo la correlata programmazione temporale dei servizi, per definire e aggiornare il programma degli investimenti relativo alla valorizzazione delle ferrovie turistiche.
7. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere identificati dal CUP. Il monitoraggio degli stessi avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 229/2011.

#### Articolo 4

##### *Interventi per il recupero dei beni non funzionali all'esercizio*

1. I progetti di fattibilità di cui all'articolo 3 possono includere il recupero di fabbricati non funzionali all'esercizio ferroviario e beni purché connessi all'infrastruttura ferroviaria, utilizzabili per le attività di cui all'articolo 5 della legge n. 128/2017.
2. Per il finanziamento delle progettazioni e degli interventi di recupero dei beni di cui al comma 1, nonché per il mantenimento in sicurezza ed efficienza degli stessi, che rimangono nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, i medesimi provvedono, a valere su progetti o fonti di finanziamento specifiche proprie, con eventuali risorse rese disponibili dal MiC, dal MiT, dall'Unione europea, dagli enti locali o territoriali e da altri soggetti con finalità di valorizzazione dei beni ad uso culturale e turistico.
3. Nel caso di finanziamenti resi disponibili da enti locali o territoriali, i fabbricati e beni connessi all'infrastruttura ferroviaria di proprietà di RFI, o di altra società del gruppo FS, non funzionali all'esercizio ferroviario, possono essere messi a disposizione degli enti medesimi, su loro richiesta, previa stipula di specifica convenzione/intesa, che potrà prevedere forme di comodato gratuito, per finalità di valorizzazione ad uso culturale e turistico o di promozione del territorio, comunque



connesse alla presenza dei servizi ferroviari turistici, in relazione anche agli itinerari di mobilità ecosostenibile di interesse nazionale e regionale.

4. I progetti per il riutilizzo dei beni di cui al comma 3, redatti a cura degli enti locali o territoriali, sono condivisi preliminarmente con i soggetti proprietari, tenuto conto di quanto disposto in materia di tutela dei beni culturali dalle vigenti norme.
5. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere identificati dal CUP. Il monitoraggio degli stessi avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 229/2011.

#### Art. 5

##### *Clausola di invarianza ed ulteriori disposizioni*

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sui siti internet dei Ministeri concertanti.

#### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI



ENRICO GIOVANNINI  
Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti  
07.04.2022 13:06:11  
GMT+01:00

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



DANIELE FRANCO  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE  
09.05.2022 20:30:06 GMT+01:00

#### IL MINISTRO DELLA CULTURA

Firmato digitalmente da

**DARIO FRANCESCHINI**

CN = FRANCESCHINI DARIO  
O = Ministero della cultura  
C = IT

#### IL MINISTRO DELL TURISMO



MASSIMO  
GARAVAGLIA  
16.05.2022  
15:06:39  
GMT+01:00



## ALLEGATO 1

Tratte ferroviarie ad uso turistico di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128.

LINEA	SOGGETTO COMPETENTE
1) Sulmona-Castel di Sangro	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
2) Cosenza-San Giovanni in Fiore	Regione Calabria/Ferrovie della Calabria S.r.l.
3) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
4) Sacile-Gemona	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
5) Palazzolo-Paratico	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
6) Castel di Sangro-Carpinone	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
7) Ceva-Ormea	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
8) Mandas-Arbatax	Regione Sardegna/ ARST S.p.A.
9) Isili-Sorgono	Regione Sardegna/ ARST S.p.A.
10) Sassari-Palau Marina	Regione Sardegna/ ARST S.p.A.
11) Macomer-Bosa	Regione Sardegna/ ARST S.p.A.
12) Alcantara-Randazzo	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
13) Agrigento Bassa-Porto Empedocle	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
14) Noto-Pachino	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
15) Asciano-Monte Antico	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
16) Civitavecchia-Capranica-Orte	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
17) Fano-Urbino	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
18) Asti-Chivasso	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
19) Castagnole delle Lanze-Mortara	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
20) Alba-Nizza Monferrato	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
21) Novara-Varallo Sesia	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
22) Fabriano-Pergola	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
23) Sicignano-Lagonegro	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
24) Rocchetta-Gioia del Colle	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
25) Cuneo-Mondovì	Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
26) Malnate Olona - Confine Svizzero	Regione Lombardia/ Ferrovienord S.p.A.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO

PRESSO IL  
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Ufficio Quarto

*Oggetto: Protocollo nr: 3634 - del 23/05/2022 - TFE - Direzione Generale per il Trasporto e le infrastrutture Ferroviarie Decreto Interministeriale (MIMS-MEF-MIC-MITUR) 17 maggio 2022 n. 146 per l'individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico ai sensi dell'articolo 2 della Legge 128/2017.*

Si comunica che il provvedimento n. **146** del **17/05/2022**, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, protocollato da questo Ufficio in data 23/05/2022 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 17776,

**ha superato**

con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, ed è stato registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il n. **1802**, in data **06/06/2022**.

Data 06/06/2022

Il Dirigente  
Dott. Francesco Sciortino  
  
Firmato digitalmente



## CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
SOSTENIBILI E DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Si attesta che il provvedimento numero 0000146 del 17/05/2022, con oggetto Protocollo nr: 3634 - del 23/05/2022 - TFE - Direzione Generale per il Trasporto e le infrastrutture Ferroviarie Decreto Interministeriale (MIMS-MEF-MIC-MITUR) per l'individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico ai sensi dell'articolo 2 della Legge 128/2017. - D.I. n. 146 del 17/05/2022 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0028133 - Ingresso - 23/05/2022 - 15:39 ed è stato ammesso alla registrazione il 28/06/2022 n. 1992

**Il Magistrato Istruttore**

MARCO BONCOMPAGNI

(Firmato digitalmente)

